

**SCHEDA PRESCRIZIONI AREE PEDONALI P.I.D.S.**

L'organizzatore assume la personale responsabilità di osservare scrupolosamente le sotto descritte prescrizioni e di rispondere di eventuali danni che potrebbero essere causati a persone e cose derivanti dall'occupazione temporanea.

- 1) Dovrà essere lasciato libero uno spazio di almeno mt. 3,50 per garantire il transito dei veicoli di soccorso ed emergenza;
- 2) Non costituire ostacolo o intralcio alla circolazione pedonale e dei veicoli ammessi nelle Aree Pedonali e in corrispondenza degli scivoli dei marciapiedi, degli accessi pedonali alle abitazioni, degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi ed altre attività, ai passi carrai e agli stalli di sosta destinati ai disabili;
- 3) Non costituire pericolo o intralcio alla circolazione pedonale, ciclabile e alla micro- mobilità elettrica, ai veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché alle eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da potere essere assimilati ai velocipedi;
- 4) Non impedire o limitare la visibilità della segnaletica stradale;
- 5) Mantenere una distanza di sicurezza dalla carreggiata veicolare qualora l'area pedonale realizzata a raso sia con essa confinante;
- 6) Non impedire e limitare la visibilità degli attraversamenti pedonali che consentono ai pedoni l'attraversamento della carreggiata veicolare da e verso l'area pedonale;
- 7) Le occupazioni sul marciapiede dovranno essere realizzate in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 2,00;
- 8) Garantire una distanza di almeno mt. 2,50 da manufatti limitrofi quali ad esempio edicole, chioschi, etc. calcolati dalla proiezione al suolo del tetto;
- 9) Garantire almeno una distanza di mt. 10,00 misurati dal primo gradino delle scale di accesso delle stazioni della MM e dei sottopassaggi pedonali.
In ogni caso deve essere garantito un agevole spazio laterale di almeno mt. 3,50 per il passaggio pedonale e dei mezzi di soccorso;
- 10) Garantire una distanza di almeno mt. 3,00 dagli spazi sosta riservati ai velocipedi e alla micro-mobilità elettrica;

- 11) Qualora l'area per ridotte dimensioni non garantisca la dovuta sicurezza all'incolumità pubblica gli organizzatori nei giochi per i quali è previsto l'uso della palla o il lancio di altri oggetti dovranno installare delle idonee protezioni onde garantire qualsiasi danno a cose o terzi;
- 12) Adottare tutte le ulteriori cautele onde evitare qualsiasi pericolo alla sicurezza della circolazione pedonale e dei veicoli autorizzati a circolare nelle aree pedonali.